







## Grottaferrata, sentenza TAR Lazio su bando gara decennale rifiuti

“Grottaferrata – Sentenza TAR Lazio su bando gara decennale rifiuti

Grottaferrata, bando di gara decennale rifiuti: sulla sentenza del TAR Lazio che ha annullato l’aggiudicazione del 27/02/2020.

La pronuncia definitiva del TAR del Lazio, comenoto, ha annullato l’aggiudicazione del bando di gara decennale per la gestione del servizio raccolta rifiutia Grottaferrata, disposta con Determina n. 141 del 27/2/2020 a favore di TEKNEKO Sistemi Ecologici S.r.l., accogliendo in tal modo il ricorso della SARIM Ambiente S.r.l., risultata seconda classificata.

Ora dev’essere data attuazione al punto 1) del dispositivo di sentenza che “annulla l’aggiudicazione impugnata, da disporsi in favore della ricorrente, salvo l’esito dei controlli di legge in ordine ai requisiti dichiarati” (testuale). In altre parole, il TAR ha ordinato all’Amministrazione comunale di aggiudicare l’appalto alla SARIM, previa verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara. E questo dovrebbe avvenire entro il 31 dicembre, allorché scadrà l’ulteriore proroga del servizio accordata a TEKNEKO stante il ricorso pendente.

Fatta salva l’eventuale coda di un’impugnativa al Consiglio di Stato, la sentenza conclude una vicenda lunga, tortuosa e contraddistinta da evidenti “zone d’ombra” che il sottoscritto ha puntualmente (e pubblicamente) più volte segnalato in video interviste, comunicati stampa e post sui Social.

Spiace, per il bene e l’immagine di Grottaferrata, l’epilogo del ricorso giurisdizionale benché l’esito dello stesso fosse prevedibile.

La SARIM aveva addotto cinque motivazioni nel chiedere al TAR l’annullamento dell’avvenuta aggiudicazione a TEKNEKO. Di queste è stata accolta la seconda, ritenuta determinante per l’annullamento della gara, relativa al possesso dei requisiti di cui al punto III.1.3 del bando di gara. Nello specifico, esisteva l’obbligo per ciascun concorrente di “dimostrare, pena l’esclusione, di aver effettuato: – per almeno un’annualità nel corso dell’ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando, il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilati, con il sistema del “porta a porta” nei confronti di almeno due diversi committenti per un numero di residenti (per ogni committente) maggiore o pari a 21.000 e di aver raggiunto – per ciascun singolo committente – la percentuale di raccolta differenziata maggiore o pari al 65%”.

Tralasciando i richiami normativi e giurisprudenziali alla base delle motivazioni del TAR, la Società aggiudicataria (TEKNEKO), ora esclusa, ha presentato dichiarazione di aver svolto il servizio di igiene urbana presso il Comune di Guidonia Montecelio, raggiungendo una percentuale di raccolta del 65% (minimo di legge consentito). Il difetto rilevato dal TAR risiede sostanzialmente nel fatto che detto servizio è stato effettuato sotto forma di Associazione Temporanea d’Impresa (A.T.I.), dove la TEKNEKO concorreva per il 90% e, conseguentemente, la percentuale di raccolta differenziata “effettivamente” raggiunta dalla stessa, quale requisito fondamentale per la partecipazione alla gara, non corrisponderebbe al 65% ma alla quota-parte di tale percentuale in rapporto al 90% di servizio svolto in A.T.I., quindi inferiore al minimo per legge.

Vane sullo specifico punto le memorie difensive presentate dal legale incaricato dall’Amministrazione comunale, così come quelle rese dalla TEKNEKO che, giova ricordarlo, è la Società che conduce il servizio raccolta rifiuti a Grottaferrata dal gennaio 2014.

Il giudizio del TAR conferma (per il momento) che le procedure di gara svolte non rispondevano appieno ai requisiti di legge. E ciò avvalorava le numerose perplessità emerse sin dal 27 aprile 2018, allorché fu pubblicata la manifestazione d’interesse per individuare il soggetto esterno che avrebbe dovuto redigere

